

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1984

Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il Ministero della difesa provvede con i mezzi della Marina militare al rifornimento idrico delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità di detti mezzi.

I mezzi destinati a tale servizio, di cui sono evidenti l'utilità pubblica e la funzione sociale, allo stato attuale sono in grado di sopperire alle esigenze idriche delle isole minori solo nella percentuale di circa il 30 per cento del fabbisogno, con la conseguente necessità di ricorrere all'armatoria privata, i cui costi sono elevatissimi.

Per l'assolvimento dei predetti compiti la Marina militare dispone complessivamente di otto motocisterne, di cui quattro di recente costruzione e quattro con oltre qua-

ranta anni di vita, delle quali occorre prevedere in tempi brevi la sostituzione.

Tale complesso di navi è insufficiente a svolgere la delicata e vitale funzione del rifornimento idrico delle isole minori, non solo per la vetustà di parte delle navi cisterna, ma soprattutto per il progressivo incremento del fabbisogno che annualmente è rappresentato dai comuni interessati, soprattutto in relazione all'imponente sviluppo che l'industria turistica sta avendo in quelle isole.

A ciò occorre aggiungere che frequenti sono le richieste di interventi straordinari per situazioni di emergenza (ad esempio, avarie ai dissalatori), alle quali può far fronte in tempi brevi solo la Marina militare, anche per la maggiore prontezza operativa delle proprie unità.

In considerazione della gravosità dei predetti compiti, al fine di consentire il parziale rinnovamento della linea di navi cisterna della Marina militare, si provvede, con legge 21 dicembre 1978, n. 861, ad aumentare di lire 7.635 milioni lo stanziamento previsto dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, (lire 5.500 milioni), ripartendo detto aumento in quattro esercizi finanziari (1978-1981).

Tuttavia, il potenziamento della linea predetta, che avrebbe dovuto realizzarsi con tale maggiore stanziamento, non è stato pari alle aspettative, anche perchè le gare di appalto sono andate ripetutamente deserte e soltanto nel gennaio 1981 è stato possibile aggiudicare alla ditta « Cantiere navale Ferbex » di Napoli l'appalto, al prezzo di lire 5.933.661.250, per la costruzione di una sola motocisterna con capacità di trasporto di 1.250 tonnellate d'acqua.

L'importo residuo dello stanziamento di lire 7.635 milioni (circa 1.701 milioni) dovrà essere interamente utilizzato per l'acquisizione delle apparecchiature e delle dotazioni, nonchè per le migliorie extra prezzo e per gli oneri di revisione prezzi.

Poichè il contratto con la ditta aggiudicatrice prevede una opzione per la costru-

zione di una seconda motocisterna alle stesse condizioni, sussiste la possibilità di ovviare, sia pure in parte, alle gravi carenze in cui versa la linea cisterniera della Marina militare, autorizzando lo stanziamento di fondi per poter esercitare detta opzione.

Essendo già scaduto il termine previsto nel contratto per far valere l'opzione, con un atto aggiuntivo, in corso di perfezionamento e sul quale si è pronunciato favorevolmente il Consiglio di Stato, è stato concordato con la ditta aggiudicatrice il nuovo termine del 16 aprile 1984 entro il quale è possibile far valere tale opzione.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, che autorizza, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, un ulteriore stanziamento di 8.200 milioni di lire da ripartire in tre esercizi finanziari a partire dal 1984.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento — già approvato dal Senato nella passata legislatura (ex atto Senato n. 1957) — decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'ex atto Camera dei deputati n. 4046 con i necessari aggiornamenti temporali riguardanti gli impegni della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, è aumentata di 8.200 milioni di lire, da ripartire in tre anni finanziari a partire dal 1984. La quota relativa al 1984 è fissata in 1.800 milioni di lire. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare negli anni successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di 1.800 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1109 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.